

TI_GERICHTE 34.2004.8 vom 29. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2004.8

FR: TI_GERICHTE 34.2004.8 du 29 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 34.2004.8 del 29 novembre 2004

Regeste

divisione prestazione d'uscita tra gli eredi di un assicurato defunto

Erwägungen

E. 1

L'assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.

E. 2

Senza questa notificazione, l'istituto di previdenza versa, al più tardi due anni dopo l'insorgere del caso di libero passaggio, la prestazione d'uscita, compresi gli interessi di mora, all'istituto collettore (art. 60 cpv. della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; LPP).

E. 2.2

Nel seguito, tra le parti interessate è insorto il presente litigio avente per oggetto la ripartizione dell'aver di libero passaggio di sua spettanza tra la vedova e le due figlie minorenni. 2.4. Litigiose sono in concreto le concrete modalità di devoluzione, e meglio quelle di divisione tra diversi beneficiari, di una prestazione di libero passaggio di un assicurato defunto. Come anticipato al consid. 2.2., il disciplinamento delle forme ammissibili di mantenimento della previdenza è affidato all'Ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 1994 (OLP; cfr. l'art. 26 LFLP). Per quanto in particolare attiene ai beneficiari per il mantenimento della previdenza, l'art. 15 OLP prescrive: " 1 Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza: a. in caso di sopravvivenza: gli assicurati; b. in caso di decesso, nel seguente ordine: 1. i superstiti ai sensi della LPP, come anche il vedovo; 2. le persone fisiche cui gli assicurati hanno provveduto in modo sostanziale; 3. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico. 2 Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari ed includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2." L'OLP ha rimpiazzato l'Ordinanza del 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio pur riprendendone taluni principi e assicurando in tal modo continuità nella prassi (cfr. in proposito il Bollettino della previdenza professionale dell'UFAS n. 30). Per quanto riguarda in particolare la definizione dei beneficiari nell'ambito del libero passaggio, l'art. 15 OLP ha sostanzialmente ripreso, con qualche elemento nuovo, il tenore dell'art. 6 della previgente ordinanza (Beneficiari) che recitava: " 1 Sono considerate beneficiarie le seguenti persone: a. in caso di sopravvivenza, chi riceve la previdenza; b. in caso di decesso, le persone elencate nell'ordine seguente: 1. i superstiti, secondo gli art. 18 a 22 LPP; 2. gli altri figli, il vedovo e le persone sostanzialmente a carico di colui che riceverà la prestazione; 3. gli altri eredi. 2 L'assicurato può specificare nel contratto i diritti di ogni

beneficiario ed includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2." Secondo gli art. 18segg della LPP i superstiti sono le vedove alle condizioni enumerate all'art. 19 LPP e gli orfani, vale a dire i figli del defunto sino al compimento dei 18 anni rispettivamente sino ai 25 anni se agli studi o invalidi per almeno due terzi (art. 20, 22 LPP). Per quanto concerne le prestazioni per superstiti previste dalla LPP, per l'art. 21 cpv. 1 la rendita a favore della vedova di un assicurato attivo ammonta al 60%, quella a favore degli orfani al 20% della rendita intera d'invalidità cui avrebbe avuto diritto l'assicurato (art. 21 cpv. 1); alla morte invece di un assicurato beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita per vedove ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita di vecchiaia o della rendita intera d'invalidità (art. 21 cpv. 2). La Lcpd prevede un regolamento analogo (art. 35segg Lcpd). In effetti, alla morte di un assicurato in attività, il coniuge superstite che assolve i presupposti dell'art. 36 ha diritto a una pensione vedovile corrispondente ai 2/3 (art. 37 cpv. 1 Lcpd), ogni orfano ad una pensione uguale al 20% (art. 40 cpv. 1 Lcpd) della percentuale della pensione di vecchiaia del defunto in base all'art. 22 cpv. 1 e 5 della legge. La rendita per il coniuge superstite di un pensionato corrisponde ai 2/3 (art. 37 cpv. 4 Lcpd), quella per gli orfani di un pensionato al 20% della pensione di vecchiaia o d'invalidità (art. 40 cpv. 1 Lcpd).

2.5. Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 cons. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240). Se tuttavia il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma, dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre disposizioni legali (DTF 119 V 429 cons. 5a; 118 Ib 191 cons. 5; 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d.; DTF 107 V 215 consid. 2b). D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (Pratique VSI 2002 pag. 139 DTF 121 V 127; DTF 121 V 61; DTF 121 V 24; SVR 1996 EL Nr. 19 p. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1933 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b, c Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungs- rechtsprechung, no. 21b IV). L'interpretazione letterale non deve condurre a dei risultati manifestamente insostenibili ("zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen"), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N K 593 p. 228 consid. 2b). Per la dottrina e la giurisprudenza è data una lacuna legislativa quando la legge non prevede una risposta (soddisfacente) ad una questione giuridica e una soluzione non risulta, appunto, neppure sulla base di un'interpretazione della legge, la quale risulta, quindi, incompleta (DTF 103 V 100). Prima di ammettere l'esistenza di una lacuna bisognosa di essere colmata, bisogna tuttavia stabilire, mediante interpretazione della legge e in particolare valutando quale deve ragionevolmente essere stata la volontà del legislatore nella concreta evenienza (DTF 104 IB 271 e riferimenti), se la mancanza di una regolamentazione espressa non costituisca una cosciente risposta negativa del legislatore, un cosiddetto silenzio qualificato. Solo dopo

avere evaso negativamente anche questo quesito si può parlare di una lacuna (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. Aufl., pag. 46; vedi anche Häfelin/Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 4. Aufl., p. 41; DTF 125 V 11). Sempre dottrina e giurisprudenza distinguono tra lacune autentiche e lacune improprie. Una legge contiene una lacuna autentica o propria, ovverosia non voluta dal legislatore, quando non fornisce una risposta ad una questione che la sua applicazione pone ineluttabilmente: a questa lacuna l'autorità amministrativa o giudiziaria deve porre rimedio, come se fosse il legislatore, secondo la regola generale dell'art. 1 cpv. 2 CCS, riferendosi in particolare alla ratio legis (DTF 125 V

E. 2.6

che precede. Sulla base di tali considerazioni, visto anche il tenore dell'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP che fa espresso riferimento al disciplinamento legale dei diritti dei superstiti ("i superstiti ai sensi della LPP"; cfr. il tenore dell'art. 6 della previgente ordinanza nel quale il rimando ai criteri di quantificazione delle prestazioni di cui agli art. 18segg. LFLP era ancor più esplicito: "i superstiti, secondo gli art. 18 a 22 LPP", cfr. sopra consid. 2.4.), questo Tribunale ritiene che la medesima regolamentazione dei diritti dei superstiti vada applicata, per analogia e "mutatis mutandis", alla definizione dei singoli diritti dei beneficiari di un avere di libero passaggio di un assicurato defunto. In assenza di altro disciplinamento regolamentare - come in concreto -, agli stessi spetta quindi un diritto proporzionale all'ammontare delle rendite per superstiti cui hanno diritto conformemente alle disposizioni legali (art. 18segg LPP) e regolamentari (in concreto art. 36segg. Lcpd). Solo in tal modo viene garantito, a mente di questa Corte, il rispetto dei principi previdenziali a tutela dei superstiti ispirati al bisogno di assistenza degli stessi e, quindi, un'applicazione uniforme all'intero ambito previdenziale. 2.9. Visto quanto precede, deve essere respinta la domanda formulata dalle attrici _____ e _____ intesa alla ripartizione della prestazione di libero passaggio del defunto _____ in ragione di un terzo ciascuno tra le tre eredi. Come esposto sopra, questo giudice, chiamato a colmare una lacuna nella legge secondo l'art. 1 cpv. 2 CCS e in particolare a completare la regolamentazione, lacunosa, di cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP (mentre che il tema può in questa sede restare aperto per quanto concerne le altre cifre dell'art. 15 cpv. 1 lett. b), ritiene che la soluzione seguita dalla Cassa convenuta sia quella più rispettosa degli obiettivi che si prefigge il diritto della previdenza professionale. Parimenti va respinta la pretesa della vedova _____ che pretende in via principale l'attribuzione dell'intera prestazione di libero passaggio del defunto marito ad esclusione delle sue due figli minorenni essendo in manifesta contraddizione con l'ordinamento dei beneficiari previsto chiaramente ed esaustivamente dall'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP (cfr. anche DTF 129 III 313). A titolo abbondanziale si rileva infine che a mente di questo Tribunale va pure esclusa una ripartizione dell'avere di libero passaggio tra gli eredi di cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1 OLP secondo il diritto successorio, rilevato innanzitutto come per la giurisprudenza la prestazione di libero passaggio esuli dalla massa successoria (DTF 129 III 305). Inoltre, secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di decesso di un assicurato gli aventi diritto non acquisiscono verso l'istituto di previdenza del defunto una pretesa fondata sul diritto successorio (iure hereditorum) ma un diritto originario (iure proprio) conferito loro direttamente dalla legge (cfr. gli art. 18-22 LPP o l'art. 15 OLP) o dal regolamento dell'istituto di previdenza (cfr. SZS 1999 p. 238; DTF 116 V 222; T. Koller, op. cit. in Recht, p. 24 e 27). Fatte queste premesse, ribadito altresì come gli scopi cui ispira il diritto successorio siano differenti da quelli perseguiti dall'ordinamento previdenziale (cfr. consid. 2.8.; cfr. anche T. Koller, op. cit. in Recht, p.

21), un'applicazione, seppur analogica, di regole divisorie di diritto ereditario non appare in questo contesto indicata (cfr. STFA del 18 novembre 1997 in re R., B 29/96 citata nel Boll. dell'UFAS n. 56, pag. 22). 2.10. Considerato come nella fattispecie fra le parti non siano litigiosi l'ammontare della prestazione di libero passaggio da dividere né, in quanto tali, i calcoli operati dalla Cassa per dividere la stessa in misura proporzionale all'ammontare della prestazioni per superstiti di cui sono beneficiarie le parti in causa, la prestazione controversa andrà divisa nelle modalità previste dalla Cassa nella sua determinazione del 19 dicembre 2003 e nella risposta di causa del 10 marzo 2004 (XII) e, quindi, nella misura di fr. 56'991 a favore di _____ e di fr. 17'094 ciascuna a _____ e _____ n, oltre agli interessi. Ne discende la reiezione della petizione.

E. 3

Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l'istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio." Nella variante contemplata dai cpv. 2 e 3 di tale disposto, l'istituto collettore apre un conto di libero passaggio, al quale non è comunque abbinata una ripresa della copertura assicurativa interrotta con l'uscita dall'istituto di previdenza (rispettivamente un mese dopo giusta l'art. 10 cpv. 3 LPP) (cfr. gli art. 4 cpv. 3 LFLP e art. 10 cpv. 3 OLP; cfr. Schöbi, Das Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge - ein Ueberblick, in AJP 12/94 p. 1505). In forza della delega contenuta all'art. 26 cpv. 1 della LFLP, il disciplinamento delle forme ammissibili di mantenimento della previdenza di cui all'art. 4 LFLP è affidato alla relativa Ordinanza sul libero passaggio del 3 ottobre 1994 (OLP). In particolare, l'art. 10 prevede: " Art. 10 Forme 1 La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio. 2 Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate: a. presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria o presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o b. presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l'articolo 67 capoverso 1 LPP

E. 5

In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto risparmio-previdenza vincolato, su indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall'art. 7 cpv. 6 Lcpd.

E. 6

Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi, la prestazione di libero passaggio viene versata all'istituto collettore (art. 4 LFLP)." Infine, per il rimando generale contenuto all'art. 60a Lcpd, per quanto non previsto dalla legge fa stato la LPP. 2.3. Nella fattispecie, come detto, il rapporto di lavoro di _____, già beneficiario di una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale a far tempo dal 1. novembre 1995, è stato sciolto mediante disdetta da parte del datore di lavoro con effetto dal 10 dicembre 1995 (doc. _). A questa data quindi, conformemente alle ricordate disposizioni legali, deve essere situata anche la sua uscita dall'istituto di previdenza, la quale, a sua volta, ha dato luogo ad un caso di libero passaggio nella misura della metà dell'avere di vecchiaia corrispondente alla parte di capacità lavorativa residua (cfr. il consid. 2.2. e i riferimenti). Dalla documentazione all'inserito risulta che con riferimento alla metà dell'avere di vecchiaia corrispondente alla

parte valida dell'attore la Cassa pensioni non ha proceduto né alla costituzione di un conto o di una polizza di libero passaggio, né a trasferire, trascorsi sei mesi dall'uscita dalla Cassa, la prestazione d'uscita all'istituto collettore come prescrive l'art. 5 cpv. 6 Rcpd (in relazione con l'art. 4 cpv. 2 LFLP dianzi citato). Dall'incarto prodotto risulta uno scritto pervenuto alla Cassa il 17 febbraio 1997 con il quale l'interessato comunica la sua intenzione di trasferirsi all'estero (doc. _). In data 4 aprile 1997 la Cassa ha quindi comunicato al rappresentante di _____ la possibilità di optare per il libero passaggio oppure di chiedere il mantenimento dell'assicurazione alla cassa mediante pagamento del relativo premio assicurativo (doc. _). In una risposta pervenuta alla Cassa il successivo 13 ottobre 1997, l'assicurato ha affermato di "accettare la proposta di non pagare l'assicurazione" (doc. _). L'avere di vecchiaia (prestazione di libero passaggio) della parte attiva (50%), ammontante a fr. 66'982.15 al 9 dicembre 1995 (doc. _), è quindi rimasto presso la Cassa ed è stato gestito analogamente ad un conto di libero passaggio, il capitale iniziale essendo stato regolarmente aumentato con gli interessi legali e, quindi, in ossequio all'obbligo di fare in modo che la prestazione d'uscita dell'assicurato possa comunque venir utilizzata conformemente agli scopi nell'eventualità di un caso di previdenza (cfr. DTF 127 V 318 e 326). Con decreto del 27 febbraio 1997 il giudice civile competente per la causa di divorzio dei coniugi _____ ne ha stabilito il blocco (doc. _). Con lettera 4 giugno 1998 al pretore di _____, la Cassa ha comunicato che avendo l'assicurato rinunciato a mantenere l'assicurazione egli aveva diritto alla relativa prestazione di libero passaggio, per il cui trasferimento o versamento in contanti valeva l'art. 7 LCP (doc. _). A seguito della morte di _____, avvenuta il 27 settembre 2000, la procedura di divorzio pendente tra i coniugi _____ è stata stralciata dai ruoli e, di conseguenza l'ordine di blocco degli averi previdenziali emanato il 27 febbraio 1997 è decaduto (cfr. doc. _). Nemmeno in questo momento, o successivamente, la Cassa ha ritenuto di procedere a trasferire all'Istituto collettore la prestazione d'uscita del defunto assicurato. E questo in manifesta violazione di quanto stabilito dall'art. 4 cpv. 2 LFLP e art. 5 cpv. 6 Rcpd citati al consid.

E. 11

e 12, DTF 112 V 53). Tale regola permette in futuro di trattare altri casi allo stesso modo e di evitare una disuguaglianza di trattamento tra gli assicurati (A. Maurer, *Bundessozialversicherungsrecht*, Basilea e Francoforte 1994, p. 46). A differenza delle lacune proprie, che ostacolano l'applicazione di una norma, le lacune improprie consistono nella mancanza di una regola che sarebbe opportuno o persino necessario introdurre, in una risposta della legge materialmente insoddisfacente o quando l'applicazione della legge secondo il suo testo chiaro appare come un'applicazione insostenibile della legge dal punto di vista teleologico: in tal caso, l'autorità giudiziaria o amministrativa non può colmare la lacuna, poiché essa si sostituirebbe al legislatore disattendendo il principio della separazione dei poteri (DTF 127 V 41, 125 V 11 segg., 124 V 164, 275 e 307 consid. 4c, 122 V 98, 255 e 329, 121 V 176, 121 III 226, 119 V 255, 118 V 298; Häfelin/Müller, op. cit. pag. 195; Knapp, *Précis de droit administratif*, 4. Aufl., pag. 93; A. Grisel, *Traité de droit administratif*, pag. 95 e 127; Häfelin, *Zur Lückenfüllung im öffentlichen Recht*, in: *Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Nef*, pag. 91 segg.). La giurisprudenza ammette eccezionalmente la possibilità di colmare una lacuna impropria, quando le circostanze di fatto si sono modificate dopo l'emanazione di una legge, al punto tale che, sotto il profilo della politica legislativa, di certe realtà sociali o anche di esigenze puramente etiche, le disposizioni determinanti non appaiono più soddisfacenti e la loro applicazione può persino costituire un abuso di diritto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CCS. In questa evenienza l'art. 2 CCS

può assumere una funzione correttiva e consentire al giudice di correggere la legge o di completarla e di colmare quindi in sostanza anche una lacuna impropria (DTF 120 III 134 consid. 3b). Una parte della dottrina più recente tende, inoltre, in generale, a considerare le leggi amministrative in larga misura incomplete e quindi a completarle, dove esiste una necessità palese, invece di concludere, nel caso di mancanza di una disposizione, a favore di un'intenzione in tal senso del legislatore (ZBI 2/2001 p. 94 e dottrina citata). Pure la giurisprudenza del Tribunale federale ha fatto riferimento al concetto di incompletezza in contrasto con quanto pianificato ("planwidrige Unvollständigkeit"; cfr. ZBI citato). 2.6. Ora, deve anzitutto essere precisato che l'applicazione, richiamata dalle parti, dell'art. 15 OLP alla fattispecie concreta può avvenire solo in via d'analogia, considerato come non ci troviamo di fronte né ad una polizza di libero passaggio né ad un conto di libero passaggio ai sensi dell'art. 10 OLP, ma ad un avere di libero passaggio rimasto in sospeso (malgrado quanto prescritto dagli art. 4 cpv. 2 LFLP e art. 5 cpv. 6 Rcpd) presso l'istituto di previdenza cui era affiliato l'assicurato sino al momento della cessazione dell'attività lavorativa. L'analogia è indicata in difetto di una specifica normativa (di diritto cantonale o federale) e considerato come l'avere di libero passaggio di _____ rimasto presso la convenuta sia stato gestito analogamente ad una prestazione collocata su un conto di libero passaggio (cfr. consid. 2.3.; cfr. parimenti il Tribunale cantonale ginevrino in una sentenza del 30 giugno 1998 in re V., A/91/98 pubbl. in SJ 1999 pag. 298 n. 106, XXV, XXVI; cfr. anche implicitamente l'UFAS nello scritto 1. novembre 2002 alla Cassa, doc. _) Nella specie, _____ è uscito dall'istituto di previdenza prima della sua morte (cfr. consid. 2.3.) ed è quindi divenuto lui medesimo beneficiario della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 15 cpv. 1 lett. a OLP. Dal momento del suo decesso beneficiari della medesima sono diventati, conformemente al cpv. 1 lett. b cifra 1 della medesima disposizione, la vedova e le due figlie minorenni. D'altra parte, non risulta che lo scomparso abbia formulato qualsivoglia disposizione regolante la suddivisione del suo capitale previdenziale tra i suoi eredi ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 OLP. Ora, l'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP stabilisce in modo chiaro quali persone e in quale ordine sono da considerare beneficiari dell'avere di libero passaggio di un assicurato defunto, ma non disciplina le modalità di ripartizione della stessa tra più beneficiari della medesima categoria. In questa misura la norma risulta incompleta, la soluzione non risultando in effetti nemmeno sulla base di un'interpretazione della normativa. La giurisprudenza, chiamata ad applicare l'art. 15 OLP, non ha finora avuto occasione di esprimersi sulle modalità di ripartizione ai beneficiari di una prestazione di libero passaggio di un assicurato defunto. La dottrina, dal canto suo, si limita a sottolineare l'assenza di una regolamentazione in tal senso. In una sentenza del 24 aprile 2003 il TF, confermando e precisando la sua giurisprudenza, ha statuito che le prestazioni della previdenza professionale (obbligatoria e sovraobbligatoria) non rientrano nella successione e non sottostanno nemmeno alla riduzione. Lo stesso vale per le prestazioni di libero passaggio che vengono pagate ai beneficiari designati dall'art. 15 OLP, nell'ordine previsto da quest'ultima norma (DTF 129 III 305segg., cfr. anche DTF 116 V 222 consid. 2, 115 II 246). In quell'occasione la massima Corte federale ha avuto modo anche di precisare che l'art. 15 OLP è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria e si fonda su una base legale sufficiente regolando la questione dei beneficiari in modo esaustivo. Va ancora rilevato che in una sentenza del 18 novembre 1997 pubblicata in SZS 1999 p. 236 il TFA, chiamato a statuire sulla divisione dell'avere di vecchiaia accumulato da un'assicurata dopo la sua morte tra il coniuge superstite (R) e la madre della scomparsa (A.M.), ha affermato quanto segue: " c) Héritiers légaux de U.M., le recourant et la partie

A.M. sont, conformément au règlement de la Fondation, tous les deux bénéficiaires de la part du capital-épargne constituée par les contributions de l'employée. Comme il n'existe pas de règle permettant de procéder à la répartition de ces montants, il incombe au juge de compléter la réglementation contractuelle. En l'absence de dispositions légales supplétives, il ne peut le faire qu'en recherchant ce que les parties seraient convenues de bonne foi si elles avaient envisagé l'hypothèse non réglée; il s'inspire de l'économie du contract et de son but, et tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 107 II 149 consid. 3 et les références; RSAS 1994 2002 consid. 3c). Comme on l'a vu, la disposition de l'article 12.2.1.1 du règlement ne prévoit pas l'exclusion par le groupe de survivants auquel le capital est dévolu des autres groupes (art. 12.2.1.2). Le cercle des bénéficiaires y est plus large; il y a possibilité d'y inclure des héritiers testamentaires. Dès lors, et pour autant que le but de prévoyance soit rempli, ce qui est le cas en l'espèce, il apparaît que, raisonnablement, les parties auraient convenu d'un concours à parts égales des bénéficiaires lorsqu'il s'agit du conjoint survivant et des parents. Il s'ensuit que la part du capital-épargne constituée par les contributions de la travailleuse décédée, avec les intérêts sur les capitaux de la Fondation jusqu'au jour de leur paiement (art. 5 et 12.2.1.1 du règlement) sera attribuée pour moitié à R. et pour moitié à A.M." Dal canto suo, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non ha avuto modo finora di pronunciarsi su questo specifico tema nei suoi commenti all'art.

E. 15

OLP, ha nuovamente segnalato la mancanza di una normativa che regoli la suddivisione di un avere di libero passaggio tra più beneficiari (T.Koller, Familien- und Erbrecht und Vorsorge, Studienheft der Zeitschrift Recht 4/1997, Berna, pag. 25). La mancanza di un siffatto disciplinamento all'art. 15 OLP (o in altra disposizione) è pure stata segnalata da Rose-Marie Umbricht-Maurer (Auszahlung von Guthaben aus der zweiten und dritten Säule, SJZ 92/1996, pag. 345seg.). Nel caso dell'Istituto collettore - cui l'art. 4 cpv. 2 LFLP (e nel caso particolare l'art. 5 cpv. 6 Rcpd) demanda il compito di ricevere e gestire gli averi di libero passaggio di assicurati che alla cessazione dell'attività lavorativa non impartiscono, nei due anni seguenti, istruzioni sulla destinazione da dare alla loro prestazione d'uscita - il relativo Regolamento sulla tenuta di conti di libero passaggio della Fondazione istituto collettore LPP al suo art. 7 prevede quanto segue: " Art. 7 Persone aventi diritto 1 Ha diritto al versamento delle prestazioni di vecchiaia la persona assicurata. 2 Independentemente dal diritto successorio, in caso di decesso della persona assicurata prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi dell'articolo 13 cpv. 1 LPP, le seguenti persone hanno diritto al capitale disponibile nell'ordine e nella misura seguenti: a. i superstiti conformemente alla LPP nonché il vedovo; se la persona assicurata lascia più figli aventi diritto alla rendita, si provvede alla ripartizione a favore di ciascuno, tenendo in considerazione il numero di anni interi mancanti al raggiungimento dei 18 anni di età di ognuno; b. le persone fisiche sostenute in misura preponderante dalla persona assicurata hanno diritto al capitale in parti uguali; c. i figli della persona assicurata che non hanno diritto a una rendita per orfani hanno diritto al capitale in parti uguali; d. gli altri eredi legali, ad eccezione degli enti pubblici, hanno diritto al capitale sulla base delle rispettive quote ereditarie. 3 La persona assicurata ha la facoltà di modificare, mediante dichiarazione scritta all'Istituto collettore, la ripartizione delle quote e di estendere il gruppo degli aventi diritto di cui al cpv. 2, lettera a, alle persone indicate al cpv. 2, lettera b." Richiesta dal TCA sui criteri di divisione di una prestazione di libero passaggio in caso di decesso dell'avente diritto (XXV), in data 11 novembre 2004 la Fondazione istituto collettore LPP,

Amministrazione conti di libero passaggio, ha affermato quanto segue: " Conformemente all'art. 7 cap. 2 concernente la ripartizione del libero passaggio secondo la LPP in un caso di decesso, le persone avente il diritto ad un versamento sono: Vedova/o

2/3 Figli minorenni 1/3 Oppure i figli apprendisti/studenti o se sono invalidi. La ripartizione dell'1/3 ai figli si basa sulla calcolazione della data di morte del genitore e la data di nascita del figlio, il motivo di questo è che i figli minorenni più sono giovani e più hanno diritto al versamento del capitale di libero passaggio, perché sono più bisognosi di denaro per vivere. L'esempio da lei fatto è: Capitale di libero passaggio CHF 90'000.00 Vedova 2/3 CHF 59'994.00 data di decesso 2004.11.11 figlio 1: data di nascita 2004.01.10 0.10.01 (mancano 17 anni fino ai 18)

E. 17

CHF 18'217.9 data di decesso 2004.11.11 figlio 2: data di nascita 1998.08.08 6.03.03 (mancano 11 anni fino ai 18) 11 CHF 11'788.10 28 e lo stesso discorso vale anche per i figli che stanno studiando, cioè, al posto di fare il calcolo fino a 18 anni si fa il calcolo fino a 25 anni. Attualmente non siamo ancora in grado di darle, ulteriori informazioni, riguardante il cambiamento dell'art. 7 del nostro regolamento." Da ultimo non è superfluo aggiungere che la 1a. revisione della LPP (che entrerà in vigore il 1. gennaio 2005; cfr. RU del 6 aprile 2004, pag. 1677segg.) non ha apportato alcuna modifica all'art. 15 OLP né chiarificazione al problema oggetto del presente contendere. La LPP, che subirà delle modifiche importanti in relazione alle prestazioni per superstiti (cfr. i nuovi art. 18 e 19 LPP, quest'ultimo prevedente il diritto alla rendita anche per i vedovi), conterrà comunque un nuovo art. 20a che permetterà, a determinate condizioni, di includere le persone conviventi tra i beneficiari del diritto alle prestazioni per superstiti. Tale norma avrà il seguente tenore: " Art. 20a Altri beneficiari 1 L'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli art. 18 e 20 i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti: a. le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b. in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono alle condizioni di cui all'art. 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c. in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione: 1. dei contributi pagati dall'assicurato; 2. del 50% del capitale di previdenza. 2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni per i superstiti secondo il capoverso 1 lettera a se il beneficiario riceve una rendita vedovile." 2.7. Deve innanzitutto essere escluso che il legislatore abbia scientemente tralasciato di regolare le modalità di ripartizione di un avere di libero passaggio tra più beneficiari di una delle categorie previste dall'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP. Non ci si trova in altre parole di fronte ad un cosiddetto silenzio qualificato. In effetti, la normativa regolante i beneficiari per il mantenimento della previdenza rappresenta una soluzione introdotta in conformità alla volontà del legislatore che si rileva tuttavia imperfetta e quindi incompleta nella misura in cui non fornisce una risposta ad una questione - quella dei criteri di ripartizione tra diversi beneficiari della medesima categoria - che la sua applicazione pone ineluttabilmente. In simili condizioni, nell'assenza di un disciplinamento sulle modalità di ripartizione dell'avere di libero passaggio di un assicurato defunto tra più beneficiari di una delle categorie previste dall'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP e, in particolare, della categoria di cui all'art. 15 cpv. 1 lett. b cifra 1, deve essere ravvisata una

lacuna propria che questo TCA è autorizzato a colmare secondo l'art. 1 cpv. 2 CCS come se fosse il legislatore e, quindi, nel rispetto dei principi della previdenza professionale, segnatamente dello scopo perseguito dalla prestazione di libero passaggio e della tutela riservata dalla legge ai superstiti (cfr. il consid. 2.5.). 2.8. Questo Tribunale, dopo approfondito esame della tematica di diritto, sulla base delle considerazioni che seguono, deve giungere alla conclusione che la divisione della prestazione d'uscita del defunto _____ deve essere ripartita tra la vedova e le due figlie minorenni nelle modalità stabilite dalla Cassa pensioni, vale a dire in misura proporzionale all'ammontare delle prestazioni previdenziali di cui sono beneficiarie le tre superstiti. Va avantutto premesso che lo scopo che si prefigge la prestazione di libero passaggio è quello di mantenere la previdenza acquisita in materia di previdenza obbligatoria e facoltativa sino al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro e, quindi, garantire il proseguimento del tenore di vita precedente dopo la cessazione dell'attività lavorativa (cfr. Messaggio concernente la LPP del 19 dicembre 1975, FF 1976 pag. 209). D'altra parte, l'aver di libero passaggio del secondo pilastro acquisito da un assicurato non si basa sulla volontarietà, ma soggiace all'obbligo legale e al conseguente vincolo del capitale al prescritto mantenimento della previdenza. Pur costituendo una prestazione previdenziale *suis generis*, anche la prestazione di libero passaggio fa parte della previdenza professionale in senso ampio, i capitali di libero passaggio avendo di regola una funzione di "passaggio" nel senso che sono primariamente destinati al finanziamento della prestazione d'entrata nel nuovo istituto di previdenza nell'eventualità del cambiamento del posto di lavoro (DTF 129 III 312; cfr. anche Brühwiler, *Obligatorische berufliche Vorsorge, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht*, Basilea 1998, pag. 38). Ora, se l'assicurato e avente diritto ad una prestazione di libero passaggio decede lasciando il coniuge o figli minori o agli studi (o altre persone per le quali egli provvedeva al mantenimento) la sua morte genera di regola una classica situazione previdenziale, che rende necessario che il capitale previdenziale lasciato dal defunto assicurato venga loro devoluto. Proprio sulla base di questa considerazione, segnatamente per non vanificare gli obiettivi che si prefigge la previdenza professionale quale segnatamente quello di garantire all'assicurato o ai suoi superstiti l'adeguato mantenimento del tenore di vita precedente (cfr. in proposito Koller, in *Recht*, op. cit. p. 24), come ricordato sopra la massima Corte federale ha statuito che le prestazioni di libero passaggio della previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria non rientrano nella successione e non sottostanno nemmeno alla riduzione (DTF 129 III 305). Questo principio previdenziale fondamentale ha manifestamente determinato anche la regolamentazione dei beneficiari del mantenimento della previdenza professionale all'art. 15 cpv. 1 lett. b OLP, il quale fissa l'ordine degli aventi diritto "a cascata" dando priorità alle persone che secondo la generale esperienza più dipendono dal sostentamento dell'avente diritto deceduto e, quindi, in prima linea e ad esclusione di ogni altro, il coniuge superstite e i figli minorenni o agli studi (cfr. A. Reber und T. Meili, *Todesfalleistungen aus über- und ausserobligatorischer beruflicher Vorsorge und Pflichtteilsschutz*, in *SJZ* 1992 pag. 123). In effetti, il diritto della previdenza professionale (così come del resto anche le altre assicurazioni sociali) - a differenza per esempio di quello successorio che si basa esclusivamente su un sistema di parentela e sul principio del trasferimento del patrimonio alla generazione seguente a prescindere dalle esigenze previdenziali dei superstiti - persegue lo scopo di tutelare i bisogni previdenziali non solo degli assicurati medesimi ma anche dei loro superstiti, ai quali deve essere possibilmente garantita un'adeguata compensazione della perdita di sostegno accusata con la morte dell'assicurato e, quindi, il mantenimento del livello di vita

anteriore (cfr. in proposito T. Koller, in *Recht*, op. cit., p.22 e 24; cfr. in proposito R. E. Aebi-Müller, *Freizügigkeitsguthaben aus überobligatorischer beruflicher Vorsorge sind nicht pflichtteilsrelevant*, ZBJV Band 139, 2003, pag. 515; cfr. anche T. Koller, *L'ordre des bénéficiaires des deuxième et troisième piliers*, Rapport à l'attention de l'OFAS del 28 aprile 1998, n. 18/98, pag. 5, 37; cfr. anche A. Reber und T. Meili, op. cit. in SJZ 1992 pag. 123). Ora, questo scopo trova espressione nella regolamentazione dei diritti previdenziali dei superstiti (art. 18segg. LPP; cfr. A. Reber und T. Meili, op. cit. in SJZ 1992 pag. 123). A questi ultimi la legge riserva un trattamento differenziato laddove agli art. 18 segg. LPP prevede a favore della vedova (anche divorziata) prestazioni maggiori di quelle garantite agli orfani (cfr. l'art. 21 LPP citato al consid. 2.4. che precede). Il privilegio riservato dal diritto previdenziale (e in generale dal diritto delle assicurazioni sociali) al coniuge superstite per rapporto ai discendenti deriva non da ultimo dalla considerazione per la quale le prestazioni previdenziali ai superstiti possono essere considerate come un prolungamento dell'obbligazione d'assistenza che si devono vicendevolmente gli sposi (Koller, Rapport à l'attention de l'OFAS del 28 aprile 1998, op. cit., pag. 6, 26). Non è superfluo evidenziare che anche l'art. 2 dell'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute del 13 novembre 1985 (OPP 3), che regola i beneficiari, dispone che dopo la morte dell'intestatario della previdenza sono considerate beneficiari, nell'ordine, il coniuge superstite e poi, in assenza di un coniuge superstite, i discendenti nonché le persone al cui mantenimento il defunto sovveniva in modo determinante, i genitori, i fratelli e le sorelle e, da ultimo, gli altri eredi. In quest'ambito quindi la volontà di privilegiare il coniuge superstite rispetto agli altri eredi, figli inclusi, è espressa chiaramente. Tale privilegio trova pure incondizionata espressione nel Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio della Fondazione istituto collettore LPP citato per esteso al consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.